



**COMUNE DI ASSEMINI**  
Provincia di Cagliari

---

*Servizio S.U.A.P. - U.R.P. Sviluppo Economico, Turismo, Demografici, Elettorale*

## ***Capitolato d'oneri***

**procedura di selezione per l'assegnazione in concessione di spazi su aree pubbliche per l'installazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande.**

## **Premessa**

Premesso che è obiettivo di questa amministrazione attuare politiche di valorizzazione del territorio a fini turistici.

Vista l'importanza che i parchi e le aree verdi della cittadina rivestono nell'ambito territoriale soprattutto per il ruolo primario di svago e aggregazione sociale, per le esigenze di sicurezza del territorio, per la loro importanza nell'attività sociale e culturale, l'Amministrazione intende assegnare, mediante la procedura di selezione che assicuri la trasparenza e l'imparzialità, l'occupazione di suolo pubblico in aree verdi per l'installazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 24/05/2016, come rettificata con successiva deliberazione del 31/05/2016 e con deliberazione del 28/06/2016, avente ad oggetto l'individuazione di spazi su area pubblica da assegnare in concessione per l'installazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande”;

Vista la propria determinazione n. 716 del 07.07.2016, portante ad oggetto: “Indizione selezione pubblica per l'assegnazione in concessione di spazi su aree pubbliche per l'installazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande – Approvazione bando di gara e relativi allegati”, secondo quanto prescritto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59;

Richiamati in particolare:

1. la risoluzione MISE n. 146930 del 11.09.2013, con la quale afferma che per “...le attività esercitate in chioschi su area pubblica, si applicano le disposizioni comunitarie in materia di procedure di selezione previste dal D.Lgs. n. 59/2010”;

2. l'Intesa della Conferenza unificata Regioni e Province Autonome del 05/07/2012 e in particolare in materia di chioschi l'Intesa del 24/03/2016 che da attuazione alla Conferenza Unificata del 16/07/2015;

## **Art. 1. - Oggetto**

Il presente Capitolato disciplina l'assegnazione in concessione di aree pubbliche, come meglio individuati per ubicazione e tipologia nelle tavole grafiche allegate rispettivamente ai numeri 1 e 2, per l'installazione di chioschi destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” conformemente a quanto prescritto da :

1. D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 in particolare l'art. 16 e seguenti;
2. Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein), Intesa della Conferenza unificata Regioni e Province Autonome del 05/07/2012 e in particolare, in materia di chioschi, quella del 24/03/2016 che da attuazione alla Conferenza Unificata del 16/07/2015;

## **Articolo 2 – oggetto e durata della concessione.**

<i>Numero</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Durata</i>
01	Skate - Park – Corso Asia	anni 9 – con possibilità di apertura da maggio a ottobre

02	Piazza Don Bosco	anni 9 – con possibilità di apertura da maggio a ottobre
----	------------------	--

ciascun partecipante potrà presentare domanda per entrambe le aree ma potrà risultare concessionario di una sola area in ordine alla graduatoria

### Art. 3 - Tipologia di attività da esercitarsi

La tipologia di attività da esercitarsi è la **somministrazione di alimenti e bevande** da intendersi così identificata:

attività di bar, paninoteca, dove gli alimenti e le bevande possono essere:

- somministrati, cioè venduti ai clienti che li consumano sul posto avvalendosi di servizio assistito;
- venduti ai clienti, per essere consumati altrove (vendita "per asporto").

### Articolo 4 – Soggetti ammessi.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le persone, sia fisiche, sia giuridiche, che alla data di pubblicazione del presente bando:

- abbiano compiuto 18 anni;
- siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del d.lgs. 59/2010 di seguito elencati:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.


I soggetti assegnatari delle aree dovranno essere in possesso, al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, di tutti i requisiti professionali previsti dalle normative vigenti in materia (d.lgs. 59/2010, L.R. 18/05/2006 n. 5 e Deliberazione della Giunta Regionale N. 53/15 del 20.12.2006)

#### **Art. 5 - Strutture:**

Il chiosco da installare deve presentare le seguenti caratteristiche:

*I chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere realizzati in legno (Abete Nordico essiccato o similare) con la superficie trattata con impregnante al naturale o con mordente color noce.*

*Le dimensioni dei chioschi variano in funzione della forma che può essere Quadrata, Rettangolare, Esagonale, con tetto a falde inclinate realizzato su arcarecci in legno con pannelli di spessore minimo di 18 mm e guaina impregnata verso l'esterno. Le falde del tetto dovranno sporgere di almeno 10 cm (20 cm per la forma esagonale) rispetto alle pareti verticali del chiosco che avranno spessore minimo di 26 cm*



*Dimensioni Minime del Quadrato:  
300 x 300 cm = 9 Mq (esterno)  
360 x 360 cm = 13 Mq (esterno)  
Con ribaltine e porta in massello*

*Dimensioni Minime del rettangolo:  
400 x 300 cm = 12 Mq (esterno)  
400 x 600 cm = 24 Mq (esterno)  
Con ribaltine e porta in massello*

*Dimensioni Minime dell'esagono:*

*Lato da 196 cm Superficie esterno 10 Mq Pavimento in pannelli di spessore minimo di 18 mm*

*n° 5 ribaltine in massello e n° 1 porta in massello color noce (dimensioni minime 90 x 180)*

*I pavimenti dei chioschi saranno realizzati con pannelli di spessore minimo 18 mm, montati su listelli impregnati da 40 x 60 mm.*

*Eventuali verande avranno profondità minima 150 cm con pavimento, ringhiera e pilastri in massello.*

*Le Altezze Minime e Massime variano con la forma e la grandezza del Chiosco, indicativamente si può prendere come riferimento una altezza minima di 230 cm e altezza massima di 360 cm.*

*Il chiosco prefabbricato in legno si presta come soluzione per l'installazione ed avvio di attività commerciali in spazi aperti. Si contraddistingue per il facile montaggio e per la semplicità strutturale.*

La progettazione dovrà essere conforme alle normativa in materia in materia igienico sanitaria e urbanistica ed edilizia e alle norme del PUC, inoltre trattandosi di zona di pericolosità idraulica (Hi3 Piazza don Bosco e Hi2 Skate Park) dovrà attenersi strettamente al Piano di Assetto Idrogeologico regionale.

#### **Art. 6 - Licenze e autorizzazioni:**

Il concessionario dovrà dotarsi del prescritto titolo abilitativo necessario all'installazione del chiosco e della relativa agibilità e, se sprovvisto, della necessaria autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, la cui istanza, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire al SUAP competente entro trenta giorni dalla stipula della convenzione salvo motivata proroga che il concessionario dovrà richiedere.

La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici di sicurezza, igienico-sanitari ed estetici, per poter avviare l'attività di argomento.

Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative licenze e/o autorizzazioni.

Il concessionario che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 - Obblighi del concessionario**

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'area interessata dall'attività di che trattasi, al posizionamento dei cestini portarifiuti, all'eventuale sfalcio dell'erba, alla pulizia, e manutenzione dell'intera area di pertinenza oggetto della concessione.

In particolare dovrà:

- a) Garantire al pubblico la fruizione dell'area durante l'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) Garantire le pulizie complessive provvedendo allo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area interessata;
- c) Garantire la custodia e la sorveglianza del bene concesso esonerando in tal senso il Comune di Assemini da qualunque responsabilità;
- d) Provvedere, qualora lo ritenga necessario, alla delimitazione dell'area concessa mediante idonea recinzione in legno di altezza e tipologia tale da non consentire interferenze dirette con il rimanente parco pubblico;
- e) Farsi carico di tutte le utenze, imposte e tasse connesse con l'espletamento dell'attività.

#### **Art. 8 - Ulteriori obblighi e responsabilità del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori:**

Sono, altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di

rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri:

applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto del presente capitolato tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo.

**Art. 9 - Sub-concessione:**

La concessione di suolo pubblico è rilasciata a titolo personale ed è vietato cedere la concessione a terzi.

**Art. 10 - Prescrizioni:**

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle norme in materia igienico-sanitaria o dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività dedotta in convenzione.

L'Amministrazione comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo di concessione.

**Art. 11 - Polizza fideiussoria - Assicurazione furto, incendio e R.C.T. – Responsabilità del gestore**

Al momento della sottoscrizione della convenzione, l'assegnatario dovrà presentare la documentazione attestante l'apertura della fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Assemini, pari a due annualità del canone, a garanzia dell'effettivo avvio dell'attività, a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale dati in custodia, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente e di ripristino dell'area nonché a copertura del canone di occupazione di suolo pubblico eventualmente non versato.

Il concessionario, oltre alla polizza fidejussoria di cui sopra, dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione a copertura rischi, responsabilità civile ed infortuni contro terzi, nonché furto ed incendio, per ogni sinistro a persone, animali, cose ed alberature che potrà verificarsi all'interno dell'area assegnata in concessione.

**Art. 12 - Criterio di aggiudicazione e formazione della graduatoria**

Ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, secondo i seguenti criteri:

<b>Qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati (max 45 punti)</b>	
<b>Valutazione</b>	<b>Punti</b>

Ottimo.	
Il chiosco si inserisce armonicamente nell'ambiente circostante e valorizza l'area urbana nella quale deve essere collocato, anche mediante interventi di sistemazione degli spazi attigui e di collocazione di nuovi elementi di arredo urbano. Vengono utilizzati materiali di pregio con una eccellente qualità delle rifiniture e degli accessori.	45
Buono.	
Il chiosco si inserisce adeguatamente nell'ambiente circostante e contribuisce al decoro dell'area nella quale trova collocazione, pur non prevedendo rilevanti migliorie degli spazi circostanti. Si utilizzano materiali di pregio con buona qualità delle rifiniture e degli accessori.	30
Sufficiente.	
Il chiosco si inserisce in maniera sufficientemente coerente nel tessuto urbano circostante e si ritiene che la qualità dell'intervento proposto sia complessivamente adeguata anche in carenza di elementi progettuali da cui possa evincersi una qualità superiore.	20
Mediocre.	
La qualità complessiva del chiosco proposto è tale da non apportare alcun contributo alla valorizzazione della zona in cui si inserisce, ovvero non è possibile rilevare, dal progetto presentato, elementi sufficienti alla valutazione della sua qualità.	10

<b>Anzianità di esercizio dell'impresa, intesa come maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche (max 50 punti).</b>	
<b>Valutazione</b>	<b>Punti</b>
Per ogni anno di presenza all'interno dei mercati comunali e per ogni singola partecipazione a manifestazioni o eventi in qualità di assegnatario di posteggio/area pubblica per la vendita o somministrazione di alimenti e bevande.	da 1 a 50
<b>Originalità dell'idea imprenditoriale (max 5 punti)</b>	
<b>Valutazione</b>	<b>Punti</b>
L'attività che si intende avviare risulta del tutto esclusiva e originale all'interno della zona di insediamento del chiosco, con una distanza minima di almeno 800 metri (distanza pedonale misurata sulla cartografia aerofotogrammetria) dalla più vicina attività commerciale della stessa tipologia.	5
L'attività che si intende avviare risulta abbastanza esclusiva all'interno della zona di insediamento del chiosco, con una distanza minima di almeno 500 metri (distanza pedonale misurata sulla cartografia aerofotogrammetria) dalla più vicina attività commerciale della stessa tipologia.	3
L'attività che si intende avviare risulta poco esclusiva in relazione alla zona di insediamento del chiosco, con una distanza minima di almeno 300 metri (distanza pedonale misurata sulla cartografia aerofotogrammetria) dalla più vicina attività commerciale della stessa tipologia.	1

L'attività che si intende avviare non è assolutamente esclusiva in relazione alla zona di insediamento del chiosco, e si può rilevare la presenza di altre attività della stessa tipologia commerciale entro il raggio di 300 metri (distanza pedonale misurata sulla cartografia aerofotogrammetria).	0
--	---

Per l'installazione del chiosco su ciascuna delle aree verrà rilasciata specifica concessione alla quale sarà allegata una Convenzione, sottoscritta dalle parti, disciplinante l'uso dello spazio su cui è collocato il manufatto secondo quanto previsto nel presente capitolato.

La concessione potrà comunque essere sempre revocata, per motivi di interesse pubblico, con provvedimento motivato da parte della Pubblica Amministrazione, la quale invierà apposita comunicazione al destinatario.

La concessione verrà aggiudicata alla ditta che abbia conseguito il maggior punteggio.

### **Art. 13 – canone annuale**

il rilascio della concessione relativa a tali attività determina in capo al concessionario l' onere del pagamento della T.O.S.A.P. e della TA.RI.

Per quanto riguarda la tassa annua per l'occupazione permanente del suolo pubblico (TOSAP) è determinata in base alla superficie effettivamente occupata e alla tariffazione corrente.

La tariffa attualmente dovuta per mq. di superficie occupata è pari a € 22,21, come approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/03/2016.

La tariffa potrà subire variazioni a seguito all'aggiornamento delle stesse, nonché del Regolamento TOSAP.

### **Art. 14. Revoca e decadenza**

La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:

- a) il concessionario ha modificato le modalità di occupazione o l'attività a favore della quale risulta aggiudicatario;
- b) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- c) reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Assemmini e debitamente contestata;
- d) violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara;
- e) perdita dei requisiti necessari all'avvio dell'attività o mancata acquisizione dei requisiti professionali previsti dalla norma di settore entro e non oltre mesi 12 dalla firma dell'atto di concessione;
- f) per gravi motivi di tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi di cui al presente capitolato.

In caso di decadenza e/o revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario decadrà automaticamente dalla concessione di suolo pubblico .



### **Art. 15 - Risoluzione:**

Il mancato pagamento della tassa annuale dovuta, la subconcessione ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dalla concessione come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario che potesse comunque compromettere il servizio, daranno all'Amministrazione

Comunale l'ampia facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo con il solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di interpellazione giudiziale o stragiudiziale.

Nel caso di risoluzione per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi .

### **Art. 16 - Rinuncia:**

Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco e gli eventuali interventi migliorativi, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.

Conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le strutture ed attrezzature di sua proprietà a propria cura e spese salvo le strutture realizzate quale valorizzazione del parco che rimarranno di proprietà del Comune.

Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di tutti i manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, vi provvederà l'amministrazione comunale a propria cura e a spese del concessionario, escutendo il relativo importo dalla polizza fidejussoria di cui al precedente articolo.

### **Art. 17 - Rinvio:**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal bando di gara, si fa rinvio alle norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Obbligo da parte del concessionario di firmare, per presa visione ed accettazione, copia del presente capitolato in ogni pagina ed allegarne un esemplare all'istanza di partecipazione alla gara.

### **Articolo 18 – controversie**

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Ditta aggiudicataria e l'Amministrazione, che non si potessero risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

### **Art. 19 – Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

## **Art. 20 – informazioni**

Eventuali informazioni relative alla presente gara possono essere richieste al responsabile di procedimento, dott.ssa Stefania Picciau-070/949252/251 e alla sig.ra Cinzia Dessì 070949275.

MAIL: [produttive@comune.assemini.ca.it](mailto:produttive@comune.assemini.ca.it)-PEC: [suap@pec.comune.assemini.ca.it](mailto:suap@pec.comune.assemini.ca.it).

## **Art. 21 – Pubblicazione atti di gara**

Tutti i documenti di gara, sono pubblicati sul sito della Regione Sardegna, sul quotidiano a maggiore diffusione regionale, all'albo pretorio del Comune di Assemini e sul sito istituzionale del Comune di Assemini <http://comune.assemini.ca.it/> da cui sono scaricabili gratuitamente.

La documentazione di gara consta dei seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Capitolato d'oneri
- schema della domanda di partecipazione (Allegato A);
- schema dichiarazione di persone munite del potere di rappresentanza (Allegato A1)
- schema della dichiarazione di anzianità di presenza (Allegato B);
- planimetrie aree (allegato 1 e allegato 2).

Assemini, lì 21.07.2016

Il Responsabile del Servizio Suap - Urp  
sviluppo economico – turismo-  
demografici-elettorale  
*dott.ssa Stefania Picciau*